

Regolamento Applicativo dello Statuto della Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance

Il presente Regolamento è in vigore a far data dal 28 giugno 2018.

Art. 1 – Ammissione dei soci

Possono richiedere l'ammissione alla Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance (d'ora innanzi indicata come MBA o Mutua), in qualità di Soci (d'ora innanzi indicati anche come Associati), tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta alla MBA. Tutte le richieste verranno poi valutate dal Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi anche CdA) della Mutua, sulla base delle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento Applicativo.

Art. 2 – Modalità di Adesione

Per l'ammissione alla MBA, l'aspirante Socio dovrà:

- a) Compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione redatta su apposito modulo messo a disposizione da MBA, avendo cura di indicare l'indirizzo e-mail a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al rapporto associativo, nonché il recapito telefonico;
- b) Provvedere al versamento della Quota Associativa annuale nonché, qualora si intenda aderire anche ad uno dei Sussidi messi a disposizione da MBA, provvedere al versamento del Contributo Associativo annuale, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e per gli importi indicati nel presente Regolamento;
- c) Nel caso in cui, per alcune categorie di Soci, non sia prevista la compilazione di una apposita domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio, quest'ultimo potrà presentare richiesta libera di ammissione, in forma scritta, indirizzata alla sede legale della Mutua;
- d) L'ammissione del nuovo Socio alla Mutua rimane in ogni caso subordinata alla preventiva accettazione della MBA, mediante delibera del CdA o, qualora previsto, mediante delibera del Comitato Esecutivo.

Art. 3 – Iscrizione nel Libro dei soci

Il Consiglio di Amministrazione, una volta accettata la domanda di ammissione, provvederà ad iscrivere il nominativo del nuovo Socio, all'interno del relativo Libro dei Soci, in base alla corrispondente tipologia indicata al successivo Art. 8, dandone conferma scritta all'interessato. Se il Cda non dovesse accettare, per qualsiasi motivo, la domanda di ammissione, comunicherà all'aspirante Socio, entro 30 giorni dalla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione, le motivazioni della mancata accettazione, a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di adesione, o, ove non disponibile, mediante fax o lettera raccomandata. L'aspirante Socio potrà comunque riproporre una nuova domanda di ammissione solo dopo aver rimosso i

motivi che hanno determinato la mancata accettazione.

L'Iscrizione a Socio decorre dalle ore 24 della delibera di accettazione della domanda di ammissione.

Art. 4 - Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo

Il Socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento Applicativo, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari ed alle comunicazioni dirette ai Soci. Si impegna inoltre a conoscere e rispettare i Sussidi Sanitari relativi alle prestazioni sanitarie aggiuntive, ed eventualmente dallo stesso sottoscritti.

All'atto della domanda di ammissione, l'aspirante Socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento Applicativo vigente e nei Sussidi Sanitari aggiuntivi da lui prescelti in fase di domanda di ammissione. La Mutua garantisce la messa a disposizione di tutta la documentazione sociale in favore dell'Associato, mediante apposita Area Riservata all'Associato medesimo e resa disponibile sul sito internet della Mutua; si impegna inoltre ad inviare all'Associato (o a pubblicare sul sito internet) avvisi e comunicazioni inerenti modifiche dell'organizzazione sociale, messa a disposizione di nuovi servizi e, più in generale, ogni informazione utile e significativa riguardante la Mutua medesima. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo e-mail o all'indirizzo di residenza/domicilio, indicati dall'Associato nell'apposita Domanda di Adesione (v. Art. 9.1. e seguenti). Sarà pertanto cura dell'Associato comunicare tempestivamente ad MBA eventuali variazioni della residenza, domicilio o e-mail.

Art. 5 – Contributi associativi straordinari

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'erogazione di sussidi straordinari ai Soci colpiti da eventi di particolare gravità. Tale eventualità è demandata all'autorità decisionale del Cda, il quale potrà deliberare dei sussidi straordinari a suo insindacabile giudizio.

Art. 6 – Fondi Speciali

Ai fini puramente solidaristici il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà deliberare la costituzione di fondi speciali con destinazione vincolata, dai quali prelevare somme da destinare ad Enti, Società ed Istituti di ricerca in campo sanitario, di studio in campo mutualistico, di beneficenza, di volontariato, operanti sia sul territorio nazionale che nel resto del Mondo.

Art. 7 – Fondi Integrativi

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 s.m.i. e dal D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i., la Mutua Soccorso ha facoltà di promuovere la costituzione e/o l'adesione a Fondi Pensione Integrativi e promuovere, istituire e gestire Fondi Sanitari Integrativi.

La formazione delle delibere, dei regolamenti, delle norme applicative e degli adempimenti necessari è demandata al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Categorie di Soci

I Soci della MBA si articolano nelle categorie sotto indicate, cui corrispondono diversi diritti e obblighi, definite nello Statuto della MBA al Titolo III: Soci Ordinari (persone fisiche), Soci Promotori Mutualistici (persone fisiche o giuridiche), Soci Sovventori (persone fisiche o giuridiche), Soci Partecipanti (persone giuridiche, associazioni, enti), Soci Partecipanti Beneficiari (persone fisiche), Soci Onorari (persone fisiche o giuridiche), Soci Aderenti (persone giuridiche, associazioni, enti), Soci Fruitori (persone fisiche), Soci Acquisiti (Fondi Sanitari Integrativi, Casse di Assistenza Sanitaria, Società di Mutuo Soccorso), Soci Coordinatori (persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti), Soci Sostenitori (persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti), Soci Onorari Coordinatori (persone fisiche o giuridiche).

ART. 8.1. – Categorie di Soci che prevedono un accordo aggiuntivo

L'acquisizione della qualifica di una delle categorie di Soci sotto riportate, è subordinata alla formalizzazione di appositi contratti e/o Convenzioni deliberati dal CdA della MBA, finalizzati a regolamentare le attività svolte dai Soci medesimi:

- Socio Promotore Mutualistico
- Socio Sovventore
- Socio Onorario
- Socio Aderente
- Socio Acquisito
- Socio Coordinatore
- Socio Sostenitore
- Socio Onorario Coordinatore

Art. 9 - Norme valide per tutte le categorie di Soci aventi diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo

Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 8.1., tutte le categorie dei Soci di cui all'Art. 8 del presente Regolamento, come indicate nello Statuto della MBA del 18 gennaio 2008 e successive modifiche, sono disciplinate dalle previsioni del presente Regolamento, anche con riferimento alle relative quote e contributi associativi da versare, ove previsti.

I contributi aggiuntivi previsti per l'accesso a specifici Sussidi Sanitari, verranno di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione di MBA, e portati alla conoscenza dei

Soci al momento della relativa richiesta di adesione a specifici Sussidi Sanitari.

Art. 9.1. – Ammissione e Quote dei soci Ordinari

a) Possono richiedere l'ammissione alla MBA, quali Soci Ordinari, tutte le persone fisiche residenti in Italia al momento della sottoscrizione, ma anche più generalmente nell'Unione Europea, che ne facciano richiesta:

- Compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo la Domanda di Ammissione fornita da MBA;
- Pagando la **Quota Associativa annuale** quantificata dalla MBA in **€ 25,00 (euro venticinque/00)**, da versarsi in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione a Socio.

b) Nella Domanda di Adesione l'Associando potrà inoltre:

- Indicare l'eventuale Sussidio Sanitario prescelto provvedendo contestualmente al versamento del relativo contributo aggiuntivo (nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione); ove espressamente previsto, il contributo aggiuntivo potrà essere corrisposto ad MBA in rate (semestrali, trimestrali o mensili), previa autorizzazione rilasciata dall'Associando al pagamento delle rate mediante RID bancario o carta di credito;
- Indicare gli eventuali famigliari beneficiari dei Sussidi Sanitari, i quali saranno iscritti ad MBA in qualità di Soci Partecipanti Beneficiari;
- Indicare l'indirizzo e-mail a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al rapporto associativo, nonché il recapito telefonico.

Qualora l'Associando intenda aderire ad uno dei Sussidi Sanitari, dovrà provvedere anche al pagamento del Contributo Associativo di Base annuale quantificato dalla MBA in € 40,00 (euro quaranta/00), da versarsi in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione; in virtù della adesione alla Mutua e al pagamento del contributo associativo di base, il Socio Ordinario avrà diritto a quanto riportato nel Sussidio Sanitario aggiuntivo denominato "Contributo Associativo di base".

c) La Quota Associativa di € 25,00 dovrà essere versata dal Socio Ordinario annualmente, ad ogni successiva scadenza annuale.

d) Qualora abbia aderito ad uno dei Sussidi Sanitari messi a disposizione da MBA, l'Associato, come sopra evidenziato, dovrà provvedere annualmente al versamento del Contributo Associativo di Base di € 40,00 ed al contributo aggiuntivo relativo al Sussidio Sanitario, ad ogni scadenza annuale. Il valore della Quota Associativa Annuale, del Contributo Associativo di Base e dei contributi aggiuntivi dei Sussidi Sanitari messi a disposizione degli Associati, potranno essere modificati di anno in anno con delibera del Consiglio di Amministrazione, in ragione del corretto perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi di tutti gli Associati; in caso di variazione in aumento dei valori di cui sopra, sarà cura di MBA informarne l'Associato – mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità di cui al precedente Art. 4 – entro la data prevista per

esercitare il diritto di recesso (60 giorni prima della scadenza annuale).

e) L'ammissione del nuovo Socio alla Mutua è comunque subordinata ad apposita delibera del CdA. Non saranno in ogni caso ammesse le domande di ammissione che siano:

- prive di Autorizzazione al Trattamento dei Dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.;

- prive di sottoscrizione dell'Associando;

- prive dei dati identificativi dell'Associando e dei riferimenti utili per consentire l'invio di comunicazioni.

Art. 9.2. – Ammissione e quote dei Soci Promotori Mutualistici

Possono richiedere l'ammissione alla MBA quali Soci Promotori Mutualistici:

- i Soci Ordinari regolarmente iscritti ad MBA ed in regola con il pagamento della Quota Associativa annuale, che ne facciano espressa richiesta;

• le persone giuridiche con sede legale in Italia, che ne facciano espressa richiesta. In ogni caso la qualifica di Socio Promotore Mutualistico verrà riconosciuta solo a seguito di sottoscrizione dell'apposito Incarico da Promotore Mutualistico (sia Persona Fisica che Persona Giuridica) messo a disposizione da MBA e formalmente accettato da quest'ultima.

Il Socio Promotore Mutualistico è tenuto altresì ad iscriversi ad A.N.S.I. (Associazione Nazionale Sanità Integrativa) ed a mantenere – per tutta la durata dell'Incarico rilasciato da MBA – la regolare iscrizione alla medesima.

I Soci Promotori persone giuridiche non sono tenuti alla preventiva iscrizione da Soci Ordinari e pagamento della relativa quota associativa; dovranno invece necessariamente e preventivamente essere iscritte ad MBA in qualità di Soci Ordinari tutte le persone fisiche incaricate dal Socio Promotore persona giuridica a svolgere l'attività di promozione mutualistica.

Art. 9.3. - Ammissione e quote dei Soci Partecipanti

Possono richiedere l'ammissione alla MBA quali Soci Partecipanti, tutte le persone giuridiche (Società, Associazioni, Enti, etc.) con sede legale in Italia, che ne facciano richiesta per sé stessi e/o per i propri dipendenti/associati/iscritti/clienti (di seguito per semplicità denominati "Iscritti"):

- sottoscrivendo la domanda di ammissione fornita da MBA;
- pagando la Quota Associativa annuale fissata dalla MBA in base al numero dei propri Iscritti da garantire (da pagare alla sottoscrizione della domanda di ammissione a Socio e successivamente alla scadenza annuale della stessa in base

alla data di decorrenza stabilita dal CdA) e così individuate:

-  Da 0 a 5 Iscritti: € 50,00
-  Da 6 a 15 Iscritti: € 100,00
-  Da 16 a 30 Iscritti: € 150,00
-  Da 31 a 40 Iscritti: € 250,00
-  Da 41 a 50 Iscritti: € 300,00
-  Oltre 50 Iscritti: € 350,00

Le quote su indicate potranno essere modificate di anno in anno con delibera del CdA, in ragione del corretto perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi di tutti gli Associati; in caso di variazione in aumento dei valori di cui sopra, sarà cura di MBA informarne il Socio Partecipante – mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità di cui al precedente Art. 4 – entro la data prevista per esercitare il diritto di recesso (60 giorni prima della scadenza annuale). Mediante l'iscrizione a Socio Partecipante, la Società / Associazione / Ente così iscritta potrà mettere a disposizione dei propri dipendenti/associati/iscritti/clienti i Sussidi Sanitari prescelti fra quelli erogati dalla Mutua; la messa a disposizione dei Sussidi prescelti in favore dei Soci Partecipanti Beneficiari (v. Art. 9.4) è in ogni caso subordinata:

- al corretto pagamento, da parte del Socio Partecipante ad MBA, dei relativi contributi aggiuntivi annuali;
- al rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 da parte dei propri dipendenti / associati in favore di MBA (l'acquisizione della autorizzazione dovrà essere effettuata a cura del Socio Partecipante).

Non saranno in ogni caso ammesse le domande di ammissione che siano:

- prive di Autorizzazione al Trattamento dei Dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- prive di sottoscrizione dell'Associando;
- prive dei dati identificativi dell'Associando.

La Mutua potrà inoltre – in ragione di specifiche esigenze manifestate dal Socio Partecipante – mettere a disposizione dei Soci Partecipanti Beneficiari, Sussidi Sanitari predisposti e studiati "ad hoc"; in tal caso, la messa a disposizione del Sussidio e l'erogazione delle relative prestazioni saranno subordinati:

- alla formalizzazione di una specifica Offerta in tal senso da parte della Mutua, indicante le principali caratteristiche del Sussidio, il valore del contributo aggiuntivo previsto ed ogni altra e relativa previsione;
- alla relativa e formale accettazione dell'Offerta e delle condizioni ivi contenute da parte del Socio Partecipante;

- al versamento, da parte del Socio Partecipante, dei contributi aggiuntivi previsti. L'ammissione del nuovo Socio alla Mutua è comunque subordinata alla deliberazione del CdA.

Qualora il Socio Partecipante intenda mettere a disposizione dei propri dipendenti/associati/iscritti/clienti anche le garanzie previste dal Sussidio Sanitario di Base, il Socio Partecipante sarà tenuto al pagamento del contributo associativo di base di **€ 40,00 (euro quaranta/00)** per singolo dipendente/associato/iscritto/cliente, da versarsi in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione per ogni singolo dipendente/associato/iscritto/cliente.

Art. 9.4. - Ammissione e quote dei Soci Partecipanti Beneficiari

I Soci Partecipanti Beneficiari sono tutte quelle persone fisiche dipendenti / associati / iscritti / clienti (per semplicità denominati "Iscritti") del Socio Partecipante e di cui al precedente Art. 9.3., le quali acquisiscono automaticamente (per sé e per gli eventuali famigliari beneficiari) tale qualifica al momento dell'iscrizione da parte della Società / Associazione / Ente di cui fanno parte, a Socio Partecipante, senza il pagamento di alcuna quota associativa aggiuntiva. I Soci Partecipanti Beneficiari possono usufruire dei sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche, in virtù della partecipazione alla MBA e del pagamento delle quote associative e dei contributi associativi da parte del Socio Partecipante. Sono altresì considerati Soci Partecipanti Beneficiari anche le persone fisiche facenti parte del nucleo famigliare dei Soci Ordinari e dei Soci Fruttori (v. Art. 9.5.) i quali abbiano indicato i famigliari medesimi quali Beneficiari delle prestazioni indicate nei Sussidi (ove previsto). Tutti i Soci Partecipanti Beneficiari non potranno sottoscrivere autonomamente la domanda di ammissione a Socio e non saranno tenuti al versamento di nessuna quota associativa; la loro ammissione pertanto può avvenire esclusivamente mediante richiesta presentata alla MBA da parte del Socio Partecipante (per i suoi Iscritti), del Socio Ordinario (per i suoi famigliari) e del Socio Fruttore (per i suoi famigliari) ed è in ogni caso subordinata alla deliberazione del CdA della MBA.

Il mantenimento della qualifica di Socio Partecipante Beneficiario – nonché la messa a disposizione dei relativi Sussidi e prestazioni - è in ogni caso subordinato al mantenimento della qualifica di Socio Partecipante, Socio Ordinario e Socio Fruttore di riferimento.

Art. 9.5. – Ammissione Soci Aderenti

Possono diventare Soci Aderenti le persone giuridiche, Società, Associazioni, Enti che abbiano aderito a specifiche Convenzioni deliberate dalla Mutuo Soccorso, finalizzate a mettere a disposizione dei propri dipendenti / associati / clienti/ iscritti, Sussidi Sanitari predisposti ad hoc da MBA. Le Convenzioni saranno stipulate in virtù di quanto previsto al successivo Art. 11. I Soci Aderenti non sono tenuti al versamento di quote associative né di alcun contributo. Non hanno diritto ad usufruire dei Sussidi né di prestazioni e di assistenze mutualistiche di alcun tipo, né direttamente, né nominando persone fisiche a tale scopo.

In ogni caso, la messa a disposizione del Sussidio e l'erogazione delle relative prestazioni saranno subordinati:

- alla formalizzazione di una specifica Convenzione da parte della Mutua, indicante le principali caratteristiche del Sussidio, il valore del contributo aggiuntivo previsto ed ogni altra e relativa previsione;
- alla relativa e formale accettazione della Convenzione e delle condizioni ivi contenute da parte del Socio Aderente;
- all'iscrizione ad MBA degli Iscritti del Socio Aderente, in qualità di Soci Fruttori (v. Art. 9.6.);
- al versamento, da parte dei Soci Fruttori, della quota associativa annuale (di cui al successivo punto 9.6.) e dei contributi aggiuntivi previsti.

Art. 9.6. – Ammissione e Quote dei Soci Fruttori

Possono richiedere l'ammissione alla MBA, quali Soci Fruttori, tutte le persone fisiche residenti in Italia al momento della sottoscrizione, che ne facciano richiesta per sè stessi e/o per il proprio nucleo familiare, purché siano dipendenti o associati o clienti o iscritti di un Socio Aderente (così come determinato nel precedente Articolo 9.5.) per il quale il CdA della MBA abbia già deliberato la qualifica di Socio Aderente ed abbia formalizzato apposita Convenzione.

a) Per poter richiedere l'ammissione a Socio Fruttore, gli aspiranti Soci devono:

- compilare in ogni sua parte e sottoscrivere la domanda di ammissione su apposito modulo fornito dalla MBA;
- pagare la **Quota Associativa annuale** da Socio Fruttore e quantificata da MBA in **€ 15,00 (quindici/00)** da versarsi in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione a Socio Fruttore.

b) Nella Domanda di Adesione l'Associando dovrà inoltre:

- indicare il Sussidio Sanitario prescelto – fra quelli messi a disposizione dei Soci Fruttori in virtù della Convenzione di cui al precedente Art. 9.5. - provvedendo contestualmente al versamento del relativo contributo aggiuntivo (nella misura stabilita dalla medesima Convenzione); ove espressamente previsto dalla Convenzione stipulata con il Socio Aderente, il contributo aggiuntivo potrà essere corrisposto ad MBA in rate (semestrali, trimestrali o mensili), previa autorizzazione rilasciata dall'Associando al pagamento delle rate medesime mediante RID bancario o carta di credito;
- indicare gli eventuali familiari beneficiari dei Sussidi Sanitari, i quali saranno iscritti ad MBA in qualità di Soci Partecipanti Beneficiari;
- indicare l'indirizzo e-mail a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al rapporto associativo, nonché il recapito telefonico.

c) La Quota Associativa di € 15,00 dovrà essere versata dal Socio Fruttore annualmente,

ad ogni successiva scadenza annuale. Parimenti, qualora abbia aderito ad uno dei Sussidi Sanitari messi a disposizione da MBA in virtù della Convenzione, l'Associato dovrà provvedere al versamento del relativo contributo aggiuntivo ad ogni scadenza annuale. Il valore della Quota Associativa Annuale e dei contributi aggiuntivi dei Sussidi Sanitari messi a disposizione dei Soci Fruttori, potrà essere modificata di anno in anno con delibera del Consiglio di Amministrazione, in ragione del corretto perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi di tutti gli Associati; in caso di variazione in aumento dei valori di cui sopra, sarà cura di MBA informarne l'Associato – mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità di cui al precedente Art. 4 – entro la data prevista per esercitare il diritto di recesso (60 giorni prima della scadenza annuale).

d) L'ammissione del nuovo Socio alla Mutua è comunque subordinata ad apposita delibera del CdA. Non saranno in ogni caso ammesse le domande di ammissione che siano: - prive di Autorizzazione al Trattamento dei Dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm.; - prive di sottoscrizione dell'Associando; - prive dei dati identificativi dell'Associando e dei riferimenti utili per consentire l'invio di comunicazioni.

Il mantenimento della qualifica di Socio Fruitore – nonché la messa a disposizione dei relativi Sussidi e prestazioni previsti nella Convenzione - è in ogni caso subordinato al mantenimento della qualifica del Socio Aderente di riferimento.

Art. 9.7. – Ammissione dei Soci Acquisiti

Possono diventare Soci Acquisiti, i Fondi Sanitari Integrativi, le Società di Mutuo Soccorso e le Casse di Assistenza Sanitaria, che intendano affidare ad MBA l'erogazione e/o la gestione (in tutto o in parte) dei servizi previsti dai Piani di Assistenza Sanitaria Integrativa erogati dal Socio Acquisito medesimo in favore dei suoi Iscritti nell'esercizio della propria attività sociale. La qualifica di Socio Acquisito è subordinata:

- alla conclusione di specifico Accordo in tal senso deliberato dal Consiglio di Amministrazione di MBA, e contenente l'indicazione delle prestazioni previste, dei contributi aggiuntivi dovuti ed ogni altra previsione connessa;
- al versamento dei contributi aggiuntivi previsti per le prestazioni e di cui all'Accordo sottoscritto fra MBA ed il Socio Acquisito;
- al rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. da parte degli Iscritti del Socio Acquisito in favore di MBA (l'acquisizione della autorizzazione dovrà essere effettuata a cura del Socio Acquisito).

Art. 9.8. – Ammissione di altre categorie di Soci

Per l'ammissione delle categorie di Soci non disciplinata nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto.

Art. 10 – Prestazioni aggiuntive previste nei Sussidi Sanitari e relativi contributi aggiuntivi

L'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto alle prestazioni di base garantite da MBA in ragione del versamento del Contributo Associativo di Base e di cui all'Art. 9.1. è subordinata alla sottoscrizione di un Sussidio Sanitario fra quelli messi a disposizione e deliberati da MBA, nonché al versamento del relativo contributo aggiuntivo previsto. Tali prestazioni aggiuntive sono individuate negli appositi Sussidi Sanitari, i quali costituiscono parte integrante del presente Regolamento. Il/i Sussidio/i Sanitario aggiuntivo/i prescelto/i dal Socio e l'indicazione dei contributi aggiuntivi dovuti è/sono consegnato/i dalla MBA o da incaricato della MBA all'atto della richiesta di ammissione a Socio. Tutti i contributi aggiuntivi sono definiti e deliberati dal CdA della MBA e possono essere soggetti a revisione annuale in base agli andamenti tecnici della MBA e a suo insindacabile giudizio.

Art. 11 – Convenzioni

Il Consiglio di Amministrazione di MBA può stipulare Convenzioni per l'associazione collettiva di persone fisiche provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, enti o casse, individuando specifiche modalità di adesione degli associati, specifici Sussidi Sanitari e ogni altra previsione inerente l'adesione e l'erogazione delle prestazioni.

Art. 12 – Decorrenza e durata della iscrizione a libro soci

Tutte le domande di ammissione che perverranno alla MBA, saranno valutate dal CdA e decorreranno dalle ore 24:00 del giorno dell'avvenuta delibera. Il Cda si riunirà e delibererà la qualifica di Socio, per le nuove domande di ammissione, nei giorni 10, 15, 20 e 30 (o 31) di ogni mese.

La MBA valuterà solo ed esclusivamente quelle domande di adesione pervenute alla MBA in originale e che siano complete di tutti i dati richiesti, e per le quali risulti sia andato a buon fine il pagamento delle quote associative e dei contributi (ove previsti). I contributi associativi e la quota associativa hanno valore annuale decorrente dal giorno di delibera del CdA che ha ammesso il Socio (fatto salvo quanto diversamente pattuito in singoli Regolamenti Aggiuntivi, Convenzioni, Sussidi Sanitari o delibere del CdA).

L'adesione del Socio alla Mutua si intende sempre tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta da far pervenire ad MBA in forma scritta mediante raccomandata a.r. almeno 60 giorni prima della relativa scadenza, come disciplinato dal successivo Art. 18. Eventuali eccezioni al tacito rinnovo potranno essere disciplinate dalla MBA nelle Convenzioni o con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Limite di età

Tutti i Soci della MBA in regola con il pagamento della Quota Associativa e il Contributo Associativo potranno usufruire dei servizi e prestazioni riportati nel Sussidio Sanitario prescelto senza alcun limite di età salvo eventuali diverse indicazioni previste nel Regolamento del Sussidio Sanitario prescelto.

Art. 14 – Decorrenza e durata del diritto alle prestazioni sanitarie e ai servizi mutualistici previsti nei Sussidi Sanitari aggiuntivi

I Sussidi Sanitari aggiuntivi prescelti dal Socio si intenderanno in decorrenza dalle ore 24.00 del giorno della relativa delibera del CdA.

Dalla data di decorrenza di cui sopra, si presume quindi la piena e consapevole conoscenza delle norme relative alle prestazioni aggiuntive relative al Sussidio Sanitario aggiuntivo prescelto, che saranno comunque sempre a disposizione dell'Associato sia sul sito internet della Mutua (area riservata) sia nella sede stessa della Società di Mutuo Soccorso. I Sussidi Sanitari – ed i relativi contributi aggiuntivi - hanno validità annuale.

L'adesione ai singoli Sussidi Sanitari si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, ove non intervenga disdetta per iscritto da parte del Socio, così come determinato dal successivo art. 18.1. Eventuali eccezioni al tacito rinnovo verranno regolamentati dalla MBA nei Regolamenti aggiuntivi stessi, nelle Convenzioni o con apposite deliberazioni della MBA.

Art. 15 – Pagamento dei contributi associativi

Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato solo attraverso le modalità sotto indicate o diversamente pattuite con apposite deliberazioni, Convenzioni o Sussidi Sanitari aggiuntivi:

- pagamento con ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance;
- accredito sul c/c bancario della Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance;
- mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del Socio, lavoratore dipendente di un'azienda che abbia sottoscritto con la Mutua uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi;
- altri mezzi predisposti dalla Mutua comunque confacenti al riconoscimento per le detrazioni fiscali del contributo associativo versato. In caso di ritardo nel pagamento dei contributi associativi, la Mutua non è tenuta ad avvisare i Soci della scadenza del pagamento dei contributi associativi. Eventuali solleciti al pagamento inviati al Socio, potranno essere effettuati nel solo interesse del Socio ed al fine di agevolare il funzionamento amministrativo della Mutua. Per ogni versamento della quota associativa, a mezzo RID bancario, non andato a buon fine, la MBA si riserva la facoltà di richiedere il pagamento di € 2,60, comprensivo di € 1,70 per lo storno RID ed € 0,90 per la richiesta di nuovo addebito. In tutti i casi, sarà data sempre adeguata evidenza delle modalità di pagamento, sia nei moduli di richiesta di ammissione, che nelle eventuali Convenzioni.

In caso di pagamento mediante frazionamento mensile – se espressamente previsto nella Domanda di Adesione – il pagamento della prima rata dovrà avere ad oggetto il versamento anticipato di tre mensilità.

Art. 16 – Comitati Consultivi

MBA organizza comitati consultivi territoriali dedicati a tutte le categorie di Soci ed

eventuali uditori non Soci quali momenti di formazione, coinvolgimento e partecipazione nella vita associativa oltre che di aggiornamento delle attività e iniziative di MBA. È altresì prevista la partecipazione di relatori con comprovata esperienza nel settore mutualistico. Le attività svolte nei comitati consuntivi sono oggetto di apposite relazioni con indicazione dei soggetti partecipanti.

Art. 17 – Revoca

Il sottoscrittore della domanda di adesione alla MBA può esercitare il diritto di revoca entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla sottoscrizione della domanda di adesione medesima, inviando lettera raccomandata A/R alla Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance, Via di Santa Cornelia, 9, 00060, Formello (RM). Il sottoscrittore, esercitando il diritto di revoca entro il termine sopra indicato, ha il diritto al rimborso dell'intera quota sottoscritta, corrispondente al contributo associativo di base annuale, alla quota associativa di base annuale ed al contributo aggiuntivo relativo al Sussidio Sanitario scelto. Per l'operazione di rimborso, la Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance storerà dall'importo della quota il costo relativo all'operazione bancaria da effettuarsi, determinato in € 1,50. In ogni caso il diritto di revoca di cui sopra è riconosciuto al Socio unicamente al momento (della presentazione della prima domanda di ammissione; è pertanto preclusa la revoca al momento del rinnovo annuale della qualifica di socio o del Sussidio Sanitario prescelto.

Art. 18 – Recesso dalla qualifica di Socio

Il Socio ha diritto di recesso dalla MBA in qualsiasi momento, inviando raccomandata A/R alla sede legale della Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance almeno 60 gg. prima della scadenza della qualifica di Socio.

Qualora il Socio non abbia versato per intero i contributi aggiuntivi (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di contributi aggiuntivi mancanti. In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.

Art. 18.1. – Recesso dai Sussidi Sanitari Aggiuntivi

Il Socio ha altresì il diritto di recesso da ogni singolo Sussidio Sanitario aggiuntivo prescelto, da esercitarsi – a mezzo raccomandata A/R inviata alla sede della Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance – almeno 60 gg. prima della scadenza prevista per il proprio Sussidio Sanitario aggiuntivo, decorrenti dalla data di delibera del CdA.

Qualora il Socio non abbia versato per intero i contributi aggiuntivi (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di contributi aggiuntivi mancanti. In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.

Art. 19 – Esclusione del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni elencate nei relativi Sussidi Sanitari aggiuntivi, salvo esplicita

e specifiche deroghe, non compete in ogni caso quando la richiesta della prestazione sia conseguenza di patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione, sia se inerenti direttamente al Socio, sia se inerenti agli Aveni Diritto / Beneficiari delle prestazioni e di cui al successivo Articolo 22.

Art. 20 – Morte del Socio avente diritto

In caso di morte del Socio avente diritto, la Mutua, che persegue finalità di interesse generale, provvederà a liquidare i sussidi spettanti per tale evenienza agli eredi legittimi nelle misure e nelle forme previste dal Codice civile, previa richiesta scritta degli stessi.

Alternativamente, i sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal Socio ordinario in vita, secondo le disposizioni del Codice civile in materia di successione testamentaria, a seguito di loro richiesta scritta.

Gli eredi legittimi e/o i beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi dovranno delegare, con procura autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l'intera somma concessa. Tale pagamento avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

Art. 21 – Decesso del Socio promotore mutualistico o coordinatore

In caso di decesso del socio coordinatore o del socio promotore mutualistico persona fisica, la Mutua riconoscerà le eventuali spettanze maturate dal socio direttamente agli eredi dello stesso e a tutti gli aventi diritto, per i successivi cinque anni. Le spettanze dovranno essere richieste dagli eredi o dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro un (1) anno dalla data in cui si è verificato il decesso del socio.

La Mutua, inoltre, riconoscerà agli stessi l'erogazione di un Sussidio Sanitario, che viene già da ora individuato nel Salus A. In caso di mancata o tempestiva richiesta, MBA provvederà ad accantonare tali somme e a devolverle in favore di enti di beneficenza, scelti a suo insindacabile giudizio.

Art. 22 – Familiari del Socio avente diritto

Sono aventi diritto ai sussidi e ai servizi mutualistici i seguenti componenti del nucleo familiare:

- a) il coniuge ed il convivente *more uxorio* (lo stato *more uxorio* dovrà essere provato tramite dichiarazione congiunta *pro veritate* di *more uxorio*) ed il convivente dello stesso sesso dell'Associato a condizione che gli stessi siano uniti da reciproci vincoli affettivi, che non vi sia parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno e che convivono stabilmente e si prestino assistenza e solidarietà materiale e morale;
- b) i figli sino ai 26 anni ed i figli oltre i 26 anni, conviventi con il titolare del Sussidio a condizione che questi ultimi siano fiscalmente a carico (a tal fine, al momento dell'adesione, dovrà essere presentata apposita autocertificazione in merito)

oppure versino in uno stato di invalidità superiore al 66% (a tal fine, al momento dell'adesione, dovrà essere presentata idonea certificazione in merito).

Il rapporto tra la Mutua e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del Socio, con il suo recesso ovvero con la sua esclusione. Gli aventi diritto del Socio deceduto, che presentano la domanda di iscrizione alla Mutua entro il termine massimo di 30 giorni dal decesso, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti all'evento sino a che non maturino essi stessi il diritto alle prestazioni previste nella nuova posizione di Socio, attraverso il versamento del proprio contributo associativo. Nel caso in cui vengano meno i componenti del nucleo familiare di cui sopra, i sussidi sottoscritti nella formula Nucleo si riterranno in automatico stipulati nella formula Single.

Art. 23 – Perdita delle prestazioni sanitarie per morosità. Decadenza dalla qualifica di Socio

Al Socio, in ritardo con i pagamenti dei contributi associativi, non spettano:

a) le prestazioni / rimborsi indicati nei Sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;

b) le prestazioni / rimborsi indicati nei Sussidi - nessuno escluso - maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data richiesti, non ancora liquidati dalla Mutua Soccorso, sino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il Socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

Se il Socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati - la predetta morosità entro 180 giorni, dalla avvenuta scadenza, avrà diritto a:

- le prestazioni / rimborsi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;
- le prestazioni / rimborsi di cui al precedente comma, lettera b).

In ogni caso, se la morosità, supera i 180 giorni, il Socio decade *ipso jure* da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa l'esclusione dalla qualifica di Socio e la sua cancellazione dal libro dei Soci. In tale ultima ipotesi il Socio decade dal diritto per qualunque sussidio.

In caso di decesso del Socio, se questo avviene nel primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato dei contributi associativi, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dal Socio in vita.

Art. 24 – Conservazione delle ricevute

La Mutua entro il 31 marzo di ogni anno metterà a disposizione nell'area riservata del portale web del singolo Socio la ricevuta fiscale di tutti i versamenti effettuati dallo stesso per tutti i contributi associativi e quote associative versati nell'anno precedente. Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi dovranno essere conservate dal Socio a comprova dei pagamenti effettuati, entro il termine di prescrizione di cinque

anni.

Art. 25 – Obbligo di notifica dati

Al fine di consentire l'accesso alle prestazioni sanitarie previste nei Sussidi Sanitari anche in favore degli Aventi Diritto, il Socio deve necessariamente notificare, all'atto della richiesta di ammissione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza. Nel caso di variazione del proprio nucleo familiare e/o della residenza dovrà prodursi idonea certificazione anagrafica, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi. La Mutua si riserva il diritto di poter richiedere in ogni circostanza la presentazione dello stato di famiglia anagrafico e di ogni altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria per l'attribuzione dei sussidi o dei servizi mutualistici.

Art. 26 – Documentazione richiesta per l'erogazione di prestazioni sanitarie (richieste di rimborso in forma diretta e/o indiretta e di indennizzo)

La Mutua Soccorso stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale, del Regolamento applicativo e dei singoli Sussidi Sanitari aggiuntivi la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di erogazione delle prestazioni.

Il Socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Mutua può richiedergli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità della domanda di erogazione delle prestazioni / servizi richiesti, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria. Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa dalla Mutua Soccorso agli enti competenti al relativo rilascio.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione entro 120 giorni dalla data dell'evento, determina l'impossibilità di procedere all'erogazione del rimborso.

La richiesta di accesso alle prestazioni dovrà essere sempre presentata nel rispetto delle modalità operative indicate negli specifici Sussidi Sanitari, e mediante l'utilizzo dell'apposita Modulistica messa a disposizione dell'Associato. In particolare, qualora il Sussidio Sanitario attivato preveda specifiche agevolazioni per l'erogazione di prestazioni effettuate mediante accesso a strutture sanitarie convenzionate anche in forma indiretta (es. riduzione o eliminazione delle quote di spesa a carico), l'Associato, in caso di prestazioni in forma indiretta effettuate presso Strutture Sanitarie Convenzionate, al fine di ottenere l'applicazione delle tariffe agevolate, sarà tenuto in ogni caso a qualificarsi, presso la Struttura Sanitaria ove verranno erogate le prestazioni, in qualità di Associato MBA. A tal fine, al momento della erogazione della prestazione, l'Associato dovrà presentare alla Struttura Sanitaria convenzionata o al professionista, il Modulo di Accesso al Network messo a disposizione, il quale dovrà essere appositamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria / Professionista al momento della erogazione della prestazione. Il Modulo di Accesso al Network, unitamente al Modulo di Richiesta di Rimborso ed alla necessaria documentazione medica a supporto della richiesta, dovrà essere inviata alla Centrale Salute dedicata. Qualora la richiesta di rimborso spese non sia accompagnata dal Modulo di Accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria e quest'ultima non abbia applicato le tariffe agevolate in favore dell'Associato,

quest'ultimo avrà diritto a ricevere da MBA il rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra MBA e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla mancata attivazione della convenzione da parte dell'Associato - saranno quindi da intendersi a carico dell'Associato.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss. mm.)

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il Socio, preso atto dell'informativa fornita da MBA ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa.

Art. 28 – Conformità della documentazione richiesta

All'atto della richiesta di erogazione delle prestazioni sanitarie o dei servizi mutualistici, il Socio deve allegare alla domanda tutti i documenti previsti e richiesti. Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto e tutta la documentazione di spesa eventualmente sostenuta deve essere prodotta in originale o in fotocopia ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge.

La MBA può richiedere che la documentazione in fotocopia venga autenticata dalle sedi della Mutuo Soccorso stessa, presa visione dell'originale, o da ufficiali pubblici competenti, ove ritenuto necessario. Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature. Nell'ipotesi di presentazione di documenti corretti, cancellati o comunque artefatti, il Socio decade dal diritto al sussidio al quale tali documenti si riferiscono.

Art. 29 – Esclusione di responsabilità della Mutuo Soccorso per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati

La MBA è da ritenersi esclusa da ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo, nessuno escluso, per eventuali danni arrecati al Socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con la Mutuo Soccorso o con società incaricata a erogare servizi di network sanitario e servizi di gestione delle pratiche di rimborso sia in forma diretta che indiretta.

Art. 30 – Modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di MBA, a tutela degli interessi tutti i suoi Soci, ha facoltà di deliberare:

- a) Modifiche dei Contributi Aggiuntivi necessari alla adesione ai Sussidi Sanitari;
- b) Variazioni delle Quote associative annuali per l'adesione a MBA;
- c) Modifiche relative alle prestazioni sanitarie individuate nei Sussidi Sanitari (es. quote si spesa a carico, massimali, etc.);

- d) Modifiche del presente Regolamento applicativo dello Statuto;
- e) Modifiche alle modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi.

Le variazioni di cui sopra saranno in ogni caso portate a conoscenza degli Associati interessati, mediante invio di apposita comunicazione all'indirizzo e-mail indicato al momento dell'adesione per la ricezione delle comunicazioni associative.

Le variazioni avranno la seguente decorrenza: a) le variazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), dal 1° giorno della successiva annualità di adesione, salvo non sia comunicato diversamente; b) le variazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), dalla data indicata nella comunicazione ricevuta dall'Associato.

Art. 31 – Adesione a più classi di prestazioni

Al Socio ammesso congiuntamente anche ad una o più prestazioni aggiuntive, che possano prevedere più sussidi o servizi per il medesimo stato di disagio, viene riconosciuto un solo sussidio nella prestazione economicamente più favorevole per il Socio medesimo. Tale principio vale anche all'interno dello stesso sussidio che preveda il rimborso e/o l'indennizzo derivante dallo stesso evento: varrà sempre il principio del riconoscimento del rimborso e/o dell'indennizzo per la garanzia economicamente più favorevole per il Socio.

Art. 32 – Operatività della Mutualità

Le prestazioni fornite dalla Mutua sono operanti nei termini previsti dal singolo Regolamento Aggiuntivo scelto e sottoscritto dal Socio. Pertanto la decorrenza dei sussidi, l'oggetto dei servizi e delle prestazioni, i massimali, i rimborsi, le quote di spesa a carico dell'Associato, i casi di non operatività delle prestazioni e la disciplina dei rimborsi relativi a malattie preesistenti all'iscrizione, sono regolamentati dal Regolamento Aggiuntivo effettivamente scelto dal Socio.

Art. 33 – Struttura organizzativa della Mutuo Soccorso

Fanno parte della struttura organizzativa della MBA anche i Soci sotto riportati e definiti nello statuto e con specifici incarichi deliberati dal Cda della Mutua:

- Soci Coordinatori;
- Soci Onorari Coordinatori;
- Soci Promotori Mutualistici.

Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance, Via di Santa Cornelia, 9, 00060, Formello (RM).

Telefono 06 61569774 PEC mbamutua@legalmail.it
